



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

ORDINANZA SINDACALE N. 34 del 06-05-2022

**Oggetto: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE
OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE DERIVANTE
DALL'INFESTAZIONE - ANNO 2022**

PREMESSO che secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione del Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all’aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali:

- Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- malattia da virus West Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), con casi riscontrati in tutto il nord Italia dall’estate del 2018;
- Zika virus diffusi nel continente americano a partire dal 2015 con casi importati anche in Europa a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;

PRESO ATTO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario ancora attuale, che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall’aggressività della zanzara tigre all’aperto ed in ore diurne, nei confronti dell’uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che per l’anno in corso l’Amministrazione comunale ha aderito al Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori elaborato e proposto dall’Azienda ULSS 5 Polesana che ha già provveduto, con specifico appalto, ad incaricare una ditta per l’esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTI quindi:

- la Circolare Ministeriale del 27/02/2019 “Proroga - Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 a Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hanavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta - 2018”;
- la Circolare Ministeriale n. 10381 del 05/04/2019 “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019”;
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025;
- il “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;
- il “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare”, per il biennio 2021-2022 della Regione Veneto;
- le Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione del Veneto - Anno 2021 (revisione giugno 2021);

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGRV n. 443 del 20/03/2012;
- DGRV n. 174 del 22/02/2019;
- DGRV n. 12 del 12/01/2021;
- DGRV n. 100 del 07/02/2022;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2022

a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;

4. mantenere i cortili e le aree aperte libere da erbacce, da sterpaglie e rifiuti di ogni genere provvedendo a rimuovere i materiali che possono favorire il formarsi di raccolte di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine e le fontane non in esercizio, e tutti gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
8. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
10. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
11. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione negli appositi spazi ed inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

INFORMA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Comune di Badia Polesine,
06-05-2022

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi